



## MANCATO ACCOGLIMENTO ISTANZA

La Commissione istituita presso l'ITL di
VISTO l'articolo 1, comma 214, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
VISTO il Decreto di costituzione della Commissione emanato il
dal Direttore dell'Ispettorato territoriale del lavoro
ESAMINATA l'istanza presentata in data da:
Cognome Nome
sesso M F nato/a ail
volta ad ottenere i benefici di cui all'art. 1, comma 214, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, tro- vandosi nelle condizioni di cui alla lettera dell'art. 1, comma 214, della legge medesima; Data cessazione rapporto di lavoro
ESAMINATA la documentazione allegata alla citata istanza;
EFFETTUATE le verifiche di rito;
RITENUTO di non poter accogliere la domanda in premessa per le seguenti motivazioni:
VISTA la nota prot. n del inviata al richiedente ai sensi dell'articolo 10-bis della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, con la quale il Sig è stato informato dell'avvio del procedimento di rigetto dell'istanza;
DECIDE
di non accogliere l'istanza di ammissione ai benefici di cui all'articolo 1, comma 214, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
La presente decisione viene redatta in tre copie autentiche, di cui una trasmessa all'INPS, una inviata all'istante, una conservata agli atti della Commissione.
Avverso il presente provvedimento potrà essere presentata istanza di riesame, entro 30 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, innanzi all'Ispettorato Territoriale del Lavoro presso cui è stata presentata l'istanza.
LUOGO DATA
firme dei componenti